

GARANZIA DIRETTA FONDO DI GARANZIA IN FAVORE DELLE IMPRESE ITTICHE

Scheda di sintesi

Il Fondo di Garanzia, con la circolare del 03/08/2022 n.6, ha comunicato l'avvio dell'operatività per sostenere l'economia nell'attuale contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ai sensi della Sezione 2.2 del Quadro temporaneo di crisi (Temporary Crisis Framework o TCF).

Le condizioni previste dal TCF sono condizioni aggiuntive e pertanto, oltre agli ordinari requisiti di ammissibilità previsti dalle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia, devono essere rispettati i seguenti ulteriori requisiti, come indicato nella circolare sopra menzionata.

Soggetti ammissibili

Tutte le società di capitali e di persone - comprese le "imprese in difficoltà" così come definite dal Regolamento 651/2014 - purché PMI, che rispettino i requisiti sottoindicati.

Requisiti delle operazioni in TCF

- Durata non superiore ai 96 mesi;
- Importo del finanziamento che non deve superare, alternativamente:
 - il 15% dell'importo medio dei ricavi delle vendite e delle prestazioni degli ultimi tre esercizi conclusi;
 - il 50% dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti alla sottoscrizione dell'Allegato 4 (in fase di ispezione o attivazione, il Fondo di Garanzia chiederà all'impresa apposita documentazione attestante i costi per la spesa energetica).

I suddetti limiti di importo possono essere superati per esigenze di liquidità da espletare nei successivi 12 mesi, qualora l'impresa abbia registrato interruzioni nelle catene di approvvigionamento, forti incrementi nei prezzi dell'energia, delle materie prime e/o semilavorati per effetto del conflitto, ovvero abbia subito un forte calo di fatturato poiché molto esposto in quei mercati, abbia pagamenti in sospeso dalla Russia o dall'Ucraina, ovvero abbia registrato un aumento dei costi per la sicurezza informatica.

L'aiuto correlato alla garanzia verrà imputato tra gli "Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali" - Sezione 2.1 del TCF che prevedono un massimale di euro 75.000,00 per le imprese della pesca e acquacoltura.

Per le imprese neocostituite vengono considerati il fatturato delle annualità disponibili o la proiezione su 12 mesi dei ricavi registrati, o i costi dedicati all'energia risultanti da proiezioni su 12 mesi, registrati nel minor intervallo disponibile.

Garanzie previste

Fino al 31 dicembre 2022 la garanzia sarà:

- al 60% per società in fascia di rating 1 e 2
- al 80% per:
 - Società in fascia di rating 3-4-5
 - Neocostituite, start-up innovative e incubatori
 - Importo ridotto e Microcredito
 - Operazioni di investimento

Esclusivamente per le operazioni presentate a valere sul TCF in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetico, secondo quanto previsto dall'articolo 16 del DL Aiuti, beneficeranno della garanzia innalzata al 90% e, se rientranti nei settori riportati all'Allegato I della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C13 I/01, l'intervento del Fondo è gratuito.

Finalità del finanziamento

Sono ammissibili tutte le finalità, in coerenza con le Disposizioni Operative vigenti.
Non è prevista la copertura delle imposte.

Destinatario della richiesta

La banca o l'intermediario finanziario che eroga il finanziamento inoltra richiesta di garanzia al Fondo di Garanzia, inviando le informazioni e i documenti richiesti, tramite portale telematico dedicato.

Dettagli tecnici dell'operazione richiesta:

Importo massimo
della garanzia:

5 milioni di euro.

Limiti copertura del
finanziamento:

- **60%** per società in fascia di rating 1 e 2
- **80%** per società in fascia di rating 3-4-5, Neocostituite, Start-up innovative e Incubatori, Operazioni in Importo ridotto e Microcredito e Operazioni di investimento.
Può coprire **fino al 90%** del finanziamento in caso in cui sia finalizzato alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetico.

Costo della
garanzia per
l'impresa:

In relazione all'importo garantito il Soggetto Richiedente banca (o altro intermediario finanziario) deve corrispondere: 0,25% – Microimpresa, 0,50% Piccola Impresa – 1% Media Impresa.
È prevista la gratuità della garanzia solo per operazioni di investimento finalizzate alla realizzazione di obiettivi di efficientamento energetico o diversificazione della produzione o del consumo energetici e per specifiche categorie di ateco.

Tempi rilascio della
garanzia:

Entro 10 giorni dall'invio della richiesta al Fondo di Garanzia.